



EBAP

Ente Bilaterale Artigianato Pugliese

FONDO INTERCATEGORIALE SOSTEGNO AL REDDITO

REGOLAMENTO PRESTAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

in vigore dal 1° gennaio 2008

ART.1 Il Fondo sostegno al Reddito interviene con un contributo a favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane in regola con i versamenti ai Fondi gestiti dall'EBAP almeno per i due anni precedenti la domanda oltre l'anno in corso, da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può avvalersi delle imprese per l'erogazione delle provvidenze.

ART.2 Le quote a carico del Fondo Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal comma 2° art. 9 bis L.1/6/91 N°166.

ART. 3 Le imprese che assumono dipendenti durante l'anno (sia apprendisti che operai) dovranno versare all'Ente la spettante quota annuale prevista per l'anno in corso, entro 45 giorni dalla data della nuova assunzione, solo in questo caso saranno ritenute in regola al fine di poter accedere alle prestazioni.

ART.4 Per accedere alle provvidenze di cui al punto 1) le imprese stipulano preferibilmente, in sede di Unità Gestionale di Bacino territorialmente competente, con le Organizzazioni aderenti alle OO.SS. confederali maggiormente rappresentative sul piano Nazionale, firmatarie dell'accordo interconfederale del 20/09/1993 così come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 20 del 25 Maggio 2004, accordi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di Lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale dipendente.

ART. 5 Le quote di cui all'art. 1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nella misura del 30% della retribuzione persa e sarà erogata per un periodo massimo di 2 anni per ogni singolo dipendente

- Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà e sono pari alla media oraria calcolata sulla base della retribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti l'accordo di solidarietà.
- Il Fondo non interverrà nei casi di riduzione dell'orario di lavoro inferiore o pari a 40 giorni per singolo lavoratore.
- Nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro superiore a 3 mesi le imprese dovranno inoltrare, alla fine di ogni trimestre, un modello aggiornato per la richiesta delle provvidenze spettanti nel singolo periodo.
- L'EBAP entro 5 giorni dalla data della stipula del verbale di contratto di solidarietà e la effettiva ricezione della relativa richiesta del contributo previsto, comunicherà alle parti firmatarie del verbale stesso la sussistenza o meno delle risorse necessarie a far fronte alla richiesta. Questa sarà comunque soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione della domanda e solo in presenza di accoglimento del contributo pubblico deliberato dal Ministero del Lavoro.
- Sarà pertanto cura dell'Azienda Trasmettere all'EBAP copia del provvedimento di Accoglimento da parte del ministero dell'Accordo di Solidarietà.
- L'Ente Bilaterale provvederà al pagamento delle provvidenze previste tramite assegno non trasferibile indirizzato ad ogni singolo dipendente interessato e saranno soggetti a tassazione nelle modalità previste dalle attuali disposizioni in materia.

ART.6 Il fondo di Sostegno al Reddito stanzerà, ogni anno, gli importi per le specifiche voci di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.

ART.7 Per accedere al contributo di solidarietà le imprese artigiane devono rispettare le seguenti procedure:

- Stipulare preferibilmente in sede di unità gestionale di bacino territorialmente competente un accordo su apposito modello allegato che stabilisca le modalità di riduzione del personale dipendente se l'impresa occupa meno di 15 dipendenti.
- Compilare e inoltrare in copia la domanda di concessione all'EBAP del trattamento di solidarietà su appositi modelli prestampati per gli eventuali riscontro e/o adempimenti previsti dal precedente art. 5

- Entro 10 giorni dalla data della stipula dell' accordo ove non redatto in sede di UGB l'impresa interessata invierà all'Unità Gestionale di Bacino competente l'intera documentazione per ottenere il visto di conformità del rispetto procedurale e dei contenuti dello stesso.
- Alla UGB vanno inviati in copia anche gli eventuali accordi successivi al primo.
- I Comitati di gestione dei singoli Bacini dovranno verificare gli accordi e le richieste di contributo di solidarietà apponendo il visto di conformità, e inviare gli stessi alla sede Regionale EBAP che provvederà a rilasciare Tramite delibera a cura dell'Ufficio di Presidenza alle singole imprese in tempo utile per la presentazione delle domande agli uffici competenti ,l'attestazione indicante la finalità, il parere e l'entità del contributo da erogare ai dipendenti l'impresa interessata da parte dell'Ente Bilaterale.
- L'impresa per l'attivazione del contributo pubblico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ,inoltre apposta richiesta che va compilata ed inviata: allegando alla stessa la sopra indicata attestazione rilasciata dell'EBAP .
- Al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale- Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - Div. 1° Via Fornovo 8 ,00192 ROMA per il Tramite della Direzione Provinciale del Lavoro e della massima Occupazione (n° 2 copie di cui una in bollo da € 14,62)
- Copia della domanda al Ministero va inviata al Servizio Ispettivo della DPL e
- All'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese – Fondo Sostegno al Reddito Via Giuseppe Bozzi, 51, 70121 Bari.
- In caso di presenza di unità produttive collocate in diverse province le domande vanno inviate Alla Direzione Regionale del Lavoro. Se le unità produttive sono presenti in diverse regioni è referente il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le richieste devono contenere i seguenti allegati:

1. Originale Accordo Sindacale sulla contrazione dell'orario, vistato dalla U.G.B.
2. Scheda informativa e dettaglio dell'orario ordinario e dell'orario ridotto concordato.
3. Prospetto per la determinazione del contributo + Elenco nominativo lavoratori interessati.
4. Le domande dovranno essere complete in ogni loro parte compresi i conteggi delle Provvidenze.
5. All'EBAP vanno inoltre inviate :
 - Copia ricevute di versamento al FISR e alla sicurezza (Ex 626) anno in corso e due precedenti ;
 - Copia DM 10 i del mese di Ottobre attestante il pagamento del contributo di solidarietà cod " **M980**"
 - Scheda per la determinazione del contributo EBAP.
 - Copia libro unico del lavoro dell' azienda completo e leggibile.
 - Autocertificazione del titolare della Ditta, con cui si attesta che i documenti allegati sono conformi all'originale.

ART.8 Le domande di accesso ai contributi di solidarietà vanno presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione dell'orario di lavoro. Tale termine va inteso come improrogabile in quanto le domande vanno inoltrate nel più breve tempo possibile dall'inizio del provvedimento di riduzione dell'attività lavorativa.

Le pratiche dovranno essere complete degli allegati compresi i conteggi delle provvidenze richieste e inoltrate dalle singole imprese.

Al fine di permettere una corretta compilazione delle domande vengono inoltre impartite alcune precisazioni nel mentre si riporta per una corretta procedura alla circolare n° 20 del Ministero del Lavoro e P.S. del 25.05.2004

- I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell'attività lavorativa e di programmazione certa del tipo di riduzione effettuata dall'impresa.Eventuali modifiche dell'orario di lavoro rispetto a quanto sottoscritto in sede di accordo appesantiscono le procedure ministeriali al punto da rendere difficilmente ipotizzabile l'approvazione della richiesta di contributo.
- Al termine del periodo di riduzione, deve essere inviato , sia al Ministero (per il tramite Direzione provinciale del Lavoro) che all'EBAP, a consuntivo, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni.
- La data riportata in calce al modello deve essere successiva al termine del periodo di riduzione. In alternativa può essere inviata, da parte dell'impresa, una dichiarazione di conferma del contributo richiesto con il modulo già inviato.
- Il calcolo delle ore di riduzione deve coincidere con l'aliquota di riduzione riportata sull'accordo, in caso contrario il Ministero ritiene valida quest'ultima e riproporziona a questa le ore di riduzione.
- La documentazione inviata al Ministero deve essere inoltrata sempre in originale.
- Gli accordi vanno sempre e comunque sottoscritti in data antecedente l'inizio della solidarietà pena il mancato riconoscimento del contributo.
- La stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria in quanto i due interventi non sono cumulabili e il Ministero non riconosce il contributo di solidarietà.
- Gli accordi vanno prioritariamente sottoscritti in caso di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro che non consentono la richiesta della disoccupazione ordinaria.
- Gli uffici Ispettivi della direzione provinciale del Lavoro di competenza provvedono , prima delle erogazioni e su richiesta del Ministero, a effettuare controlli tesi a verificare l'effettivo rispetto delle intese sottoscritte.
- Si ribadisce che le imprese con oltre 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi che intendano avviare riduzioni dell'orario di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, sono sottoposte al vincolo delle procedure di cui all'art. 24 L. 223/91.
- Le imprese dovranno altresì inoltrare, al termine di ogni trimestre, per il tramite degli Uffici Ispettivi del Lavoro, un elenco aggiornato dei lavoratori interessati per i quali dovrà essere erogato il contributo.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE E ANNULLA I PRECEDENTI DAL 1° GENNAIO 2008.